



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA, FINOCCHIARO, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, BIONDELLI, BRUNO, CARLONI, CASSON, CERUTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DEL VECCHIO, DE TONI, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FERRANTE, FIORONI, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, GRANAIOLO, INCOSTANTE, LEDDI, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MOLINARI, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PASSONI, PEGORER, PERTOLDI, RANUCCI, Paolo ROSSI, RUSSO, SCANU, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, TONINI e TREU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2010

Legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento illegale

ONOREVOLI SENATORI. – La gestione del ciclo dei rifiuti è questione nevralgica per lo sviluppo del Paese. Da essa, correttamente realizzata in tutte le sue fasi, l'economia italiana può ricevere un impulso determinante. Negli ultimi sedici anni, anche grazie all'approvazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cosiddetto «codice ambientale», in Italia sono stati fatti passi in avanti significativi e numerose sono le iniziative virtuose che hanno dimostrato come dai rifiuti possano derivare anche grandi opportunità, dalle quali trarre elementi su cui puntare per contrastare la crisi economica in atto.

Allo stesso tempo è innegabile, tuttavia, che in Italia sul fronte della gestione dei rifiuti – come, su un piano più generale, per le politiche ambientali – si siano accumulati ritardi ormai non più sopportabili, che rischiano di rendere più profonde le differenze tra Nord e Sud, con le ricadute che tale divaricazione provoca sulla tenuta democratica del Paese, e di allontanare ulteriormente l'Italia dall'Europa (si pensi agli obiettivi dell'accordo «20-20-20» di cui alla decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in materia di riduzione delle emissioni di gas serra).

Il problema dello smaltimento dei rifiuti, soprattutto dopo l'esperienza della ciclica e quasi ventennale emergenza in cui si trova la regione Campania, che lungi dall'essere stata superata si sta estendendo anche ad altre regioni, in particolare del Meridione, ha assunto oggi una rilevanza mediatica affatto particolare, da cui è derivato uno scontro politico piuttosto acceso. Atteso che la corretta gestione dei rifiuti rappresenta il primo passo sulla strada di un nuovo corso per le politiche ambientali, la politica deve tuttavia con-

vincersi che non si può dividere su una questione tanto vitale per il Paese.

Le esperienze che come parlamentari alcuni di noi hanno avuto quali componenti della Commissione ambiente e della Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nonché gli esiti delle tante indagini svolte dalla magistratura e le dichiarazioni rese da amministratori, imprenditori del settore e magistrati, rendono particolarmente sentita la preoccupazione per la forte invadenza delle organizzazioni criminali nel settore dei rifiuti. Interi territori del nostro Paese sono stati devastati dallo sversamento illegale di rifiuti di ogni genere e grado di pericolosità, e le ricerche effettuate a tale riguardo hanno dimostrato quali effetti nefasti possono provocare sulla salute umana e sull'equilibrio ambientale. Emblematico, a tal proposito, può essere considerato il caso delle cosiddette «navi dei veleni» inabissate al largo delle nostre coste.

L'ecomafia non conosce crisi e i traffici relativi alla gestione illecita dei rifiuti rappresentano canali di guadagni sempre più floridi, che crescono in proporzione diretta all'assenza di risposte chiare e determinate da parte delle istituzioni e del mondo politico.

Le valutazioni che conseguono all'analisi di questi elementi e dei dati connessi, inquadrati soprattutto in una prospettiva a lungo termine, non possono non condurre alla conclusione che il primo passo per uscire da una situazione che vede politica ed istituzioni in forte ritardo rispetto all'avanzata di camorra, mafia e 'ndrangheta sia la definizione di una legge quadro per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Disposizioni che stabiliscano parametri e regole univoci in tutto il Paese,

per archiviare in via definitiva la logica dei commissariamenti e responsabilizzare classe dirigente e istituzioni, a partire dagli enti locali. Abbiamo il dovere di recuperare il tempo perduto, ricordando anche che l'Italia è impegnata con gli altri Paesi europei a raggiungere entro il 2020 gli obiettivi più generali di politica ambientale fissati dall'Unione europea: la riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas serra, l'aumento dell'efficienza energetica del 20 per cento e il raggiungimento della quota del 20 per cento di fonti di energia alternative.

Da tali considerazioni nasce questo disegno di legge, che è stato al centro di un primo costruttivo confronto, seppur ancora embrionale, in Commissione ambiente al Senato, ed è l'ideale prosecuzione dell'attività legislativa svolta dallo scrivente in qualità di assessore regionale ai lavori pubblici, occupandomi anche di riequilibrio ambientale.

In trenta articoli viene definita una strategia per invertire la rotta ed inquadrare la gestione del ciclo dei rifiuti in una cornice normativa ispirata a parametri di equità e validi sull'intero territorio nazionale.

Particolare attenzione viene riservata alla riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti (articolo 7) con la previsione «di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori» e apposite iniziative anche a livello scolastico, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo.

Per quanto concerne gli appalti, altro fronte di infiltrazione della criminalità organizzata, si prevede: «l'adozione di procedure di gara per gli appalti che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti», e, su un piano più generale, la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli

d'intesa, anche sperimentali, finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

Previsioni specifiche riguardano le responsabilità del produttore (articolo 11) e la tenuta dei registri e la tracciabilità dei rifiuti speciali da parte di enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi (articolo 12).

Gli articoli 18 e 19 riguardano, rispettivamente, organizzazione territoriale e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, mentre l'articolo 20 disciplina l'affidamento del servizio, per il quale si prevede sempre l'evidenza pubblica delle gare di appalto.

Punto nevralgico del disegno di legge è il potenziamento della raccolta differenziata, che rappresenta la strada principale per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto dell'equilibrio ambientale e per incrementare lo sviluppo sostenibile. L'articolo 23 del disegno di legge definisce una serie di misure per incrementare la raccolta differenziata.

È favorita la collaborazione tra regioni e istituzioni nazionali per l'approfondimento delle tematiche relative alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. In tal senso, si prevede che la Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti promuova opportune iniziative con le regioni per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali nell'ottica di una cooperazione sempre più stretta tra livelli istituzionali e soggetti coinvolti nelle diverse fasi del ciclo integrato dei rifiuti (articolo 24).

Proprio sulla collaborazione bisogna puntare per razionalizzare il servizio di gestione dei rifiuti, recuperando l'impostazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cosiddetta «legge Galli») sul ciclo integrato delle acque. Lavorare insieme per ridurre i gestori, recuperare un rapporto tra pubblico e privato ed evitare il continuo ricorso ai commissari-

riamenti, che, stando alle esperienze di questi anni, non hanno saputo realmente risolvere i gravi problemi connessi alla gestione dei rifiuti, e che, senza controlli puntuali e con deroghe infinite rispetto alla normativa vigente, hanno ulteriormente disorientato i cittadini.

Il grado di civiltà di un Paese si misura anche nella capacità di inquadrare la gestione dei servizi di interesse pubblico in una prospettiva di sviluppo e di progresso, anche economico. In questo, la ridefinizione di un sistema di gestione integrato dei rifiuti può costituire un precedente importante: ne possono derivare sviluppo e ricadute positive in termini di occupazione, di salvaguardia

dell'ambiente e di promozione delle risorse dei territori.

Agli articoli 26 e 27 del disegno di legge sono previste sanzioni per il traffico illecito di rifiuti e per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nonché modifiche al codice penale per introdurre come dirette a sanzionare i delitti contro l'ambiente.

Abbiamo il dovere di fermare l'avanzata della criminalità che utilizza l'ambiente come piattaforma privilegiata dei propri affari illegali, rubando il futuro ad intere generazioni.

Il traguardo è ambizioso ma possiamo raggiungerlo, scegliendo la strada dell'intelligenza e della collaborazione, dell'azione tesa a realizzare il bene comune.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla presente legge al fine di assicurare un'elevata protezione di tutte le componenti ambientali, ivi comprese la salute umana e le risorse naturali nonché l'attuazione di controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. In particolare, i rifiuti sono raccolti, recuperati trattati o smaltiti:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario «chi inquina paga». A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto delle norme in materia di consultazione e di partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.

4. Per conseguire le finalità e gli obiettivi della presente legge, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali esercitano i poteri e le fun-

zioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove strettamente necessario, dell'opera di soggetti pubblici o privati, sulla base di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali.

5. I soggetti di cui al comma 4 provvedono, altresì, in forma coordinata, alla redazione delle norme tecniche e alla organizzazione di sistemi di accreditamento e di certificazione attinenti direttamente o indirettamente alla materia ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalla normativa europea e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «produttore»: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) «detentore»: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

e) «gestore»: l'impresa che effettua il servizio di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ovvero che effettua il coordinamento, in caso di ricorso ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere tale attività deve essere iscritta all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e deve essere qualificata nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite all'allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

f) «raccolta»: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

g) «raccolta differenziata»: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia, al fine di facilitarne il trattamento specifico. La frazione organica umida è raccolta separatamente o mediante contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

h) «prevenzione»: misure prese, prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato rifiuto, che riducono:

1) la quantità di rifiuti, attraverso il loro riutilizzo, o l'estensione del loro ciclo vitale;

2) gli impatti negativi dei rifiuti sulle componenti ambientali, ivi compresa la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

i) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

l) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

m) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Le operazioni di recupero sono previste nell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

n) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

o) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero o dal riciclaggio, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energie. Le operazioni di smaltimento sono previste nell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

p) «luogo di produzione dei rifiuti»: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

q) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte IV del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 all'allegato C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

r) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito: quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

s) «frazione umida»: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

t) «frazione secca»: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

u) «sottoprodotto»: sono sottoprodotti le sostanze e i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al numero 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato;

v) «materia prima secondaria»: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 9;

z) «combustibile da rifiuti (CDR)»: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trat-

tamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

- 1) il rischio ambientale e sanitario;
- 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
- 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

aa) «combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q)»: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF di qualità elevata;

bb) «compost da rifiuti»: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

cc) «compost di qualità»: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

dd) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ee) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera *ff)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

ff) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

gg) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera *d)*, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

hh) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di rac-

colta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

ii) «spazzamento delle strade»: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

ll) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;

mm) «rigenerazione di oli usati»: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

nn) «commerciantе»: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

oo) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

pp) «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 2, numero 12 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

Art. 3.

(Classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 16;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)*.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

5. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale individuati con il decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 19 marzo 2008, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla presente legge con le procedure speciali definite dal decreto del Ministro della difesa del 22 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 2010. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.

Art. 4.

(Limiti al campo di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;

2) i rifiuti radioattivi;

3) i materiali esplosivi in disuso;

4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;

c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u):

a) materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;

b) materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;

c) eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 5.

(Campo di applicazione)

1. La presente legge disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, gassificatori, termovalorizzatori ed impianti in genere per il pretrattamento e trattamento dei rifiuti, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

3. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto dei servizi tecnici dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri né compensi o indennizzi per i componenti dell'ISPRA.

Art. 6.

(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, promuovono, ai sensi della presente legge, iniziative dirette a favorire prioritariamente la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti nonché il loro riutilizzo, riciclag-

gio, recupero e corretto smaltimento, in particolare mediante:

a) il recupero di materie prime e beni dai rifiuti, che permetta il risparmio delle risorse naturali;

b) la produzione di beni caratterizzati da un ciclo fabbricazione-utilizzo-smaltimento finale che dia luogo, globalmente, alla minimizzazione dell'uso di risorse, del livello di pericolosità e dei rischi di inquinamento;

c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, al fine di favorirne il recupero;

d) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano l'uso più razionale delle risorse naturali.

2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Art. 7.

(Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti)

1. Al fine di perseguire in via prioritaria le riduzioni della produzione e della pericolosità dei rifiuti, le iniziative di cui alla presente legge riguardano in particolare:

a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, con previsione di apposite iniziative anche in ambito scolastico, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente du-

rante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

b) l'adozione di procedure di gara per gli appalti che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa, anche sperimentali, finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della direttiva 96/61 /CE, del Consiglio, del 24 settembre 1996, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, nonché l'attuazione della direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

Art. 8.

(Recupero, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione delle quantità da avviare allo smaltimento finale attraverso:

a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;

b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero, anche nel rispetto della normativa europea, le autorità competenti e i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bi-

lanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1.

Art. 9.

(Materie, sostanze e prodotti secondari)

1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le materie, le sostanze e i prodotti secondari individuati e definiti dalla normativa vigente, che rispettino i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;

b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;

c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità e alle condizioni di esercizio delle stesse;

d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e *standard* tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Art. 10.

(Smaltimento dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale del ciclo di gestione integrata dei rifiuti, da attuare previa verifica, da parte

della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 8. Tale verifica, in particolare, deve essere volta a valutare la disponibilità di tecniche idonee a consentire il recupero, il riciclaggio o il riutilizzo dei rifiuti a condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi ed i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Per lo smaltimento dei rifiuti vanno realizzati idonei impianti, connessi in una rete integrata ed adeguata, attraverso l'adozione delle migliori tecniche disponibili e tenendo conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, facendo riferimento ai seguenti principi e criteri ispiratori:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di trattamento termico di rifiuti possono essere autorizzate solo a condizione di prevedere il recupero energetico, fissando una percentuale minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, da stabilire

con apposite norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, tenendo conto di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello comunitario.

5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero, per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.

6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 11.

(Responsabilità del produttore)

1. Al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonché di contenerne la produzione, tutti i soggetti che a vario titolo partecipano allo sviluppo, fabbricazione, trasformazione, trattamento, nonché alla vendita o all'importazione di prodotti sono soggetti ad una responsabilità estesa del produttore.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al ritiro e all'eventuale recupero, riutilizzo o riciclaggio dei prodotti utilizzati, ovvero alla gestione dei rifiuti derivanti dai

medesimi. I costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo sono poste in carico ai medesimi soggetti.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

4. L'etichetta di ciascun prodotto deve indicare la quota di produzione dei rifiuti per singolo prodotto, la quota di rifiuti pericolosi e non pericolosi, e la quantità di beni non destinati al consumo presenti nella confezione.

Art. 12.

(Tenuta dei registri e tracciabilità dei rifiuti speciali)

1. Gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, sono obbligati alla tenuta di registri cronologici in cui vanno indicati la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti, nonché la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsto per i rifiuti; essi sono tenuti, altresì, a fornire tali informazioni alle autorità competenti.

2. Ogni rifiuto speciale deve essere seguibile in qualsiasi fase della filiera produttiva, senza possibilità di occultamento.

3. Ai fini della tracciabilità dei rifiuti, trova applicazione il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2010.

Art. 13.

(Competenze dello Stato)

1. Ferme restando le competenze statali previste all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché da disposizioni speciali, anche contenute nella parte IV del medesimo decreto legislativo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti determina:

a) le direttive generali e di settore della gestione integrale dei rifiuti, per la disciplina dell'economia della gestione integrale dei rifiuti, per la bonifica dei siti inquinati e per la protezione dell'ambiente;

b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione e le linee della programmazione della gestione integrale dei rifiuti;

c) le metodologie e i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento dei piani generali della gestione integrale dei rifiuti, da effettuare su scala di ambito territoriale ottimale;

e) le direttive e i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi di gestione integrale dei rifiuti con finalità di prevenzione delle emergenze ambientali;

f) i criteri per la gestione del servizio rifiuti integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento;

g) i livelli minimi dei servizi da garantire in ciascun ambito territoriale ottimale;

h) meccanismi e istituti di conguaglio a livello di ambito territoriale ottimale ai fini del riequilibrio tariffario.

Art. 14.

(Competenze delle regioni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge e dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 17 della presente legge;

b) la regolamentazione delle attività di gestione integrata dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;

g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei

progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera *r*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi;

m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera *p*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

Art. 15.

(Competenze delle Province)

1. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge nonché alle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

c) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 3, lettere *d)* e *h)*, della presente legge, sentiti l'autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, me-

diante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le ARPA, con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

Art. 16.

(Competenze dei comuni)

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 18, e con le

modalità ivi previste, alla gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione integrata dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 19, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti urbani e smaltimento;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), della presente legge;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando *standard* minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) e d), della presente legge.

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

Art. 17.

(Piani regionali)

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le autorità d'ambito di cui all'articolo 19 della presente legge, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1, 5, 6, 7, 8 e 10, della legge medesima, ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione integrata dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I piani regionali di gestione integrata dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

3. I piani regionali di gestione integrata dei rifiuti prevedono inoltre:

a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 18 nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui al-

l'articolo 195, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 18 nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

e) la promozione della gestione integrata dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo e il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili e industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65, comma 3, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera *p*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;

m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:

n) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani;

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all'articolo 225, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

p) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

4. Il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ISPRA che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

7. La regione approva o adegua il piano entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; nel frattempo, restano in vigore i piani regionali vigenti.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione del piano regionale.

9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni.

10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

c) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

11. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla presente legge, provvedono all'aggiornamento del piano nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

12. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

Art. 18.

(Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. La gestione integrale dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 17 della presente legge nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e secondo i seguenti criteri:

a) gestioni del ciclo dei rifiuti attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla

base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ATO, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il provvedimento è comunicato alle province e ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione integrale dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo stato.

Art. 19.

(Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ATO delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione integrata dei rifiuti ivi compresa la programmazione delle infrastrutture necessarie allo smaltimento dei rifiuti medesimi.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le autorità d'ambito di cui al comma

2, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.

4. I bilanci preventivi e consuntivi dell'autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati e trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.

5. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'autorità d'ambito.

6. L'autorità d'ambito organizza il servizio integrato dei rifiuti e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dagli articoli 16 e 21.

5. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 20, e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, la raccolta differenziata, lo spazzamento e il trasporto di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO;

c) la commercializzazione e lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

6. In ogni ambito:

a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso

forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;

b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

7. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non inferiore a quindici anni è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 20.

(Affidamento del servizio)

1. L'autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge e ai criteri di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2. L'assegnazione della gestione dei servizi pubblici locali in materia di rifiuti avviene, in via ordinaria:

a) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)*, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento;

b) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata

pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta «*in house*» e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

5. I soggetti partecipanti alla gara formulano, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

6. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

7. Il personale appartenente alle amministrazioni comunali, alle aziende a capitale in-

teramente pubblico o a capitale misto pubblico-privato, alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi pubblici locali di cui alla presente legge é soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto e immediato al nuovo gestore del servizio, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali in atto. Per tale personale vige l'obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale specifico del settore «Servizi ambientali», stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici al citato gestore dei servizi, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

Art. 21.

(Schema tipo di contratto di servizio)

1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri di cui all'articolo 195, comma 1, lettere *m)*, *n)* ed *o)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Lo schema tipo di cui al comma 1 prevede:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;

d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f) i principi e le regole generali relativi alle attività e alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;

g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;

m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le autorità di ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

Art. 22.

(Gestioni esistenti)

1. I soggetti che esercitano il servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito.

2. L'autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 23.

*(Misure per incrementare
la raccolta differenziata)*

1. In ogni ATO è assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il 60 per cento entro il 2011;
- b) almeno il 65 per cento entro il 2012;

2. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi a carico dell'autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

3 Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai citati commi 1 e 2.

4. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 3, continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

5. Le regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero rispetto a quelli previsti dalla presente legge.

Art. 24.

(Collaborazione tra regioni e Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti)

1. Ciascuna regione è chiamata a realizzare forme di collaborazione tra le proprie commissioni speciali d'inchiesta sul ciclo

dei rifiuti e la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, istituita con legge 6 febbraio 2009, n. 6, di seguito denominata «Commissione d'inchiesta».

2. A tali fini, la Commissione d'inchiesta promuove le opportune iniziative d'intesa con le regioni interessate, al fine di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

d) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;

e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

Art. 25.

(Ispezioni)

1. Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e

i commercianti, nonché gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi, sono soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.

2. Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l'origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.

Art. 26

(Sanzioni per il traffico illecito di rifiuti e per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito o effettua una spedizione illegale di rifiuti di cui all'articolo 2, numero 35) del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 è punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

3. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

4. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica lo pena della reclusione da tre a otto anni.

5. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e

32-ter del codice penale, con le limitazioni di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

6. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile lo concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Art. 27.

(Modifiche al Codice penale)

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - *(Inquinamento ambientale)*.
- Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.500 ad euro 15.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 15.000 a euro 50.000 se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 25.000 a euro 150.000 se dal fatto deriva un disastro ambientale.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 452-ter. - (*Distruzione del patrimonio naturale*). - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa euro 5.000 ad euro 25.000.

Art. 452-quater. - (*Circostanza aggravante per i reati commessi da un associato per delinquere*). - Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

Art. 452-quinquies. - (*Delitti colposi contro l'ambiente*). - Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 452-sexies. - (*Pene accessorie*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater comporta:

- 1) la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- 2) la interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile».

Art. 28.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli da 177, 179, 180, 181, 181-*bis*, 182, 183, 184, 185, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 29.

(Copertura finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

